

Cattiva applicazione della valutazione di incidenza ambientale in Italia

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee – Struttura di missione per le Procedure di infrazione ha coinvolto ([nota n. 3253 del 27 marzo 2015](#)) i Ministeri competenti e la Conferenza permanente Stato – Regioni – Province autonome riguardo le contestazioni e le richieste della [Commissione europea – Direzione generale “Ambiente”](#) nell’ambito delle procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI (aperta nel [luglio 2014](#)) *“diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat”* a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata [procedura di valutazione di incidenza ambientale \(V.INC.A.\)](#) in aree rientranti in [siti di importanza comunitaria \(S.I.C.\)](#) e [zone di protezione speciale \(Z.P.S.\)](#) componenti la [Rete Natura 2000](#), individuati rispettivamente in base alla [direttiva n. 92/43/CEE](#) sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e la [direttiva n. 09/147/CE](#) sulla tutela dell’avifauna selvatica.

La Commissione europea – DG Ambiente ha già evidenziato, in particolare, carenze qualitative nelle relazioni di incidenza ambientale, carenze nelle procedure di V.INC.A., elusioni, mancanza di trasparenza, scarso coinvolgimento degli enti di gestione di S.I.C./Z.P.S., carenze nei riscontri dell’effettivo rispetto delle conclusioni della procedura di V.INC.A., carenze di professionalità nella predisposizione delle relazioni di incidenza ambientale, assenza di sanzioni per il mancato rispetto della normativa e

delle conclusioni della procedura di V.INC.A.

Nell'ambito della procedura di indagine ha assunto come ipotesi di violazione della normativa comunitaria diversi casi oggetto di ricorsi inoltrati dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, spesso insieme alle associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l'Abolizione della Caccia, E.N.P.A., WWF. Precisamente:

* [calendario venatorio regionale sardo 2012-2013](#) e [calendario venatorio regionale sardo 2013-2014](#) in assenza di procedura di V.INC.A. pur prevedendo la caccia anche entro S.I.C. e Z.P.S. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* [caccia con appostamenti fissi a ridosso del S.I.C. e Z.P.S. "Torbiere del Sebino"](#), sul lago d'Iseo (BS, BG) in assenza di procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* [attività addestrative nei poligoni militari di Capo Teulada \(Teulada, CA\) e di Torre Veneri \(Lecce\)](#) nei due S.I.C. "Isola Rossa e Capo Teulada" e "Torre Veneri" in assenza di procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014);

* [interventi di messa in sicurezza delle gallerie minerarie dismesse di Sa Duchessa, Su Corovau, Reigraxius, Barraxiutta, Macciuru](#) (Domusnovas, CI), effettuati mediante opere in muratura con aperture minime e assolutamente insufficienti per la protezione di popolazioni di varie specie di *Chiroteri* e *Anfibi*, in assenza di adeguata procedura di V.INC.A. (nota prot. n. ENV.D.2/LS/vf/EU-Pilot/6730/14/ENVI del 15 luglio 2014).

Questi casi si aggiungono a vicende analoghe di mancanza di procedure di V.INC.A. in varie regioni italiane.

Ora la **Commissione europea – DG Ambiente** ha contestato **nove ulteriori casi**, fra cui l'[ampliamento dell'aeroporto di Cagliari-Elmas](#).

Il [rischio](#) ora è quello dell'apertura di una **procedura di infrazione** per violazione della normativa comunitaria sulla salvaguardia degli Habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora (direttiva n. 92/43/CEE) e, in conseguenza di eventuale **sentenza di condanna** da parte della **Corte di Giustizia europea**, di una pesante **sanzione pecuniaria** a carico dell'**Italia** (e per essa alle amministrazioni pubbliche che hanno causato le violazioni), grazie soprattutto a **omissioni** o **pressapochismo** in materia di **tutela ambientale**, nonostante le tante **istanze ecologiste**.

Che cosa accade in questi casi?

Se non viene rispettata la normativa comunitaria, la **Commissione europea** – su ricorso o d'ufficio – avvia una [procedura di infrazione](#) (art. 258 Trattato U.E. versione unificata): se lo **Stato membro** non si adegua ai "**pareri motivati**" comunitari, la **Commissione** può inoltrare ricorso alla [Corte di Giustizia europea](#), che, in caso di **violazioni del diritto comunitario**, dispone **sentenza di condanna** con una [sanzione pecuniaria](#) (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

Si ricorda che le **sanzioni pecuniarie** conseguenti a una **condanna** al termine di una **procedura di infrazione** sono state fissate recentemente dalla **Commissione europea** con la [Comunicazione Commissione SEC 2005 \(1658\)](#): la **sanzione minima** per l'**Italia** è stata determinata in **9.920.000 euro**, mentre la **penalità di mora** può oscillare **tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo** nel pagamento, in base alla gravità dell'infrazione. Fino a qualche anno fa le **sentenze** della [Corte di Giustizia europea](#) avevano solo valore dichiarativo, cioè contenevano l'affermazione

dell'avvenuta violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato membro, senza ulteriori conseguenze. Ora non più.

Attualmente sono ben **92** le **procedure di infrazione** aperte contro l'**Italia** dalla **Commissione europea**. Di queste addirittura **18** (circa un quinto) riguardano **materie ambientali**.

L'**esecuzione** delle **sentenze** della **Corte di Giustizia** per gli **aspetti pecuniari** avviene molto rapidamente: la **Commissione europea** decurta direttamente i **trasferimenti** finanziari dovuti allo **Stato membro** condannato: in **Italia** gli **effetti** della **sanzione pecuniaria** vengono **scaricati** sull'**Ente pubblico territoriale** o **altra amministrazione pubblica** responsabile dell'**illecito comunitario** (art. 16 *bis* della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Ovviamente gli **amministratori** e/**funzionari pubblici** che hanno compiuto gli atti che hanno sostanziato l'**illecito comunitario** ne risponderanno in sede **didanno erariale**.

Bruxelles è molto più vicina di quanto possiamo pensare.

Il **Governo Renzi**, le **Giunte regionali**, gli **Enti locali** riusciranno a capirlo in tempo?

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

